Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Lunedì, 5 febbraio 1934 - ANNO XII** **Numero 29**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 5 FEBBRAIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi, n. 6: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione (58ª) del 31 dicembre 1933.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto 15 gennaio 1934-XII, l'on. dott. Matteo Adinolfi ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo, ed è stata riconosciuta all'on. avv. Adelchi Serena, vice segretario del Partito Nazionale Fascista, la qualità di membro del Gran Consiglio del Fascismo, in conformità dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

Con Regi decreti in data 15 gennaio 1934-XII, gli onorevoli Antonio Stefano Benni, prof. Giuseppe Tassinari, Ugo Clavenzani e dott. Luigi Razza hanno cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo, ed è stata riconosciuta la qualità di membro del Gran Consiglio stesso, in conformità dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, al dott. Alberto Pirelli, commissario Ministeriale per la Confederazione generale fascista dell'industria italiana; al dott. Mario Muzzarini, commissario Ministeriale per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; al cav. Tullio Cianetti, commissario Ministeriale per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e al dott. Francesco Angelini, commissario Ministeriale per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

(1913)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1950.

Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Ludovico, in Venezia.

N. 1950. R. decreto 11 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Cardinale Patriarca di Venezia, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Ludovico in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1951.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede in Roma.

N. 1951. R. decreto 11 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1952.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza.

N. 1952. R. decreto 11 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Roma dell'Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza e viene autorizzato il trasferimento alla stessa dei beni immobili già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1953.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Roma delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore.

N. 1953. R. decreto 11 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Roma delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 8 gennaio 1934, n. 66.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 67.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosidetti « linters » greggi destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 68.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 69.

Conversione in legge, con aggiunta di un capoverso all'art. 2, del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni, con l'aggiunta del seguente capoverso all'art. 2:

« Per l'ammissione alla quotazione di Borsa delle azioni costituite in gestione speciale, ai sensi del precedente articolo, le società richiedenti possono essere dispensate, con determinazione del Ministro per le finanze, dall'adempimento della condizione di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 70.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, con i quali sono autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2578-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vatovez vedova Ersilia fu Vittorio, nata Lenardon, nata a Trieste il 1° aprile 1889 e residente a Trieste, via Settefontane, 286, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(302)

N. 11419-2579-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovatz Clemente fu Antonio, nato a Trieste il 22 marzo 1870 e residente a Trieste, via Battera, 16, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Enrico fu Antonio, nato il 22 novembre 1881, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(303)

N. 11419-2580-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Antonio fu Lorenzo, nato a Slivia l'8 giugno 1891 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 701, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vatovec nata Valencic di Giuseppe, nata il 14 agosto 1891, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata il 12 marzo 1920, figlia;
3. Anna di Antonio, nata il 9 agosto 1924, figlia;
4. Marcello di Antonio, nato il 3 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(304)

N. 11419-2591-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Augusto fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 marzo 1889 e residente a Trieste, via Giulia, n. 100, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vatovec nata Furlan di Antonia, nata il 13 aprile 1889, moglie;
2. Adriano di Augusto, nato il 15 agosto 1919, figlio;
3. Nedda di Augusto, nata il 4 dicembre 1925, figlia;
4. Romeo di Augusto, nato il 7 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(305)

N. 11419-2597-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe di Martino, nato a Roditti il 16 settembre 1876 e residente a Trieste, via Montecchi, n. 7, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Babic nata Pogacar di Matteo, nata il 15 febbraio 1874, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 27 aprile 1905, figlio;
3. Daniele di Giuseppe, nato il 2 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(306)

N. 11419-2598-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Babic Maria di Antonio, nata a Matteria il 20 agosto 1908 e residente a Trieste, via Gatteri, 10, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(307)

N. 11419-2599-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe fu Antonio, nato a Muggia il 31 settembre 1900 e residente a Trieste, via Belli n. 4, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Babich nata Bembic di Giovanni, nata il 3 maggio 1898, moglie;
2. Ervino di Giuseppe, nato il 10 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(308)

N. 11419-2600-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe di Antonio, nato a Muggia il 22 ottobre 1894 e residente a Trieste, via P. Nobile, 6, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Novel di Giovanni, nata l'11 aprile 1898, moglie;
2. Stelio di Giuseppe, nato il 17 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(309)

N. 11419-2601-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 2 agosto 1905 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1268, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Aurelia Babic nata Rosso di Felice, nata il 19 maggio 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(310)

N. 11419-2602-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giuseppe fu Giovanni, nato a Trieste il 3 gennaio 1877 e residente a Trieste, Rozzol, 1268, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Blasig di Ferdinando, nata il 29 settembre 1876, moglie;
2. Anita di Giuseppe, nata il 10 luglio 1908, figlia;
3. Giorgio di Giuseppe, nato il 29 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(311)

N. 11419-2603-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Babic vedova Filomena fu Andrea nata Filippi, nata a Trieste il 12 luglio 1869 e residente a Trieste, via S. Lazzaro, 11, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(312)

N. 11419-2604-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Luca fu Michele, nato a Trieste l'8 ottobre 1851 e residente a Trieste, Rozzol, 1159, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Babic nata Strain di Martino, nata il 5 settembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(313)

N. 11419-2605-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Marcello di Giuseppe, nato a Pola il 25 aprile 1904 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 1, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Argia Babic nata Tamaro di Nicola, nata il 28 marzo 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(314)

N. 11419-2606-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Ermanno fu Luigi, nato a Trieste il 5 marzo 1905 e residente a Trieste, via A. Meucci, 6 è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruna Vattovaz nata Maffioli di Augusto, nata il 5 maggio 1908, moglie;
2. Sergio di Ermanno, nato l'11 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(315)

N. 11419-2607-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Ermenegildo di Carlo, nato a Risano il 17 luglio 1907 e residente a Trieste S. M. Madd. Sup. 154, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina Vattovaz nata Fortuna di Antonio, nata il 6 dicembre 1907, moglie;
2. Stelio di Ermenegildo, nato il 19 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(316)

N. 11419-2608-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Carlo di Matteo, nato a Capodistria il 14 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 32, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Vettovaz nata Bortolini di Antonio, nata il 14 ottobre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(317)

N. 11419-2609-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vattovatz ved. Stefania fu Giovanni nata Sussan, nata a Trieste il 3 maggio 1886 e residente a Trieste, via T. Luciani, 16, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mafalda fu Emilio, nata il 15 settembre 1909, figlia;
2. Gemma fu Emilio, nata il 21 novembre 1911, figlia;
3. Aristea fu Emilio, nata il 2 febbraio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(318)

N. 11419-2610-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovaz Antonio fu Pietro, nato a Capodistria il 7 agosto 1876 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pietro di Antonio, nato il 28 gennaio 1903, figlio;
2. Ermanno di Antonio, nato il 5 giugno 1904, figlio;
3. Renato di Antonio, nato il 26 gennaio 1906, figlio;
4. Guido di Antonio, nato il 25 dicembre 1907, figlio;
5. Bianca di Antonio, nata il 17 ottobre 1909, figlia;
6. Antonia di Antonio, nata il 22 agosto 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(319)

N. 11419-2611-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Antonio fu Stefano, nato a Crusizza il 4 novembre 1896 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 142, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Vatovec nata Babic di Giuseppe, nata il 20 agosto 1904, moglie;
2. Emilio di Antonio, nato il 23 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(320)

N. 11419-2612-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Carlo Giuseppe di Andrea, nato a Trieste il 10 febbraio 1890 e residente a Trieste, Guardiella, 45, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesta Vatovec nata Gomizel di Valentino, nata il 18 novembre 1893, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 18 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(321)

N. 11419-2613-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovez Carlo di Giovanna, nato a Trieste il 7 maggio 1888 e residente a Trieste, via Romagna, 60, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vatovez nata Paludan di Teresa, nata il 23 marzo 1891, moglie;
2. Iolanda di Carlo, nata il 10 maggio 1909, figlia;
3. Fedora di Carlo, nata il 15 marzo 1914, figlia;
4. Carlo di Carlo, nato il 16 giugno 1916, figlio;
5. Gilberto di Carlo, nato il 28 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 7 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(322)

N. 11419-2620-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Babic Maria fu Teresa, nata a Bresovizza il 18 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Torre bianca, 13, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(329)

N. 11419-2621-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Babic Maria fu Antonio, nata a Mattuglie il 30 marzo 1884 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo, 8 è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 14 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

* *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 11878 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Giacinti Celeste — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 18398 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scavo Giuseppa fu Gaetano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 3440 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Piccolotti Luigi di Emilio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 119 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Assan Saleb Sanani — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 6848 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Massetti Paolo fu Luigi, domic. a Busiano (Grosseto) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 1247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Puglielli Arduino di Giuseppe, domic. a Chieti — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 — Numero del certificato provvisorio: 12036 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Bigliardi Ulderico fu Alberto, domic. a Pegognaga (Mantova) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5898)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	57.99
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	368.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.685
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.67
Cecoslovacchia (Corona)	57.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.65
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.74
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.25
Svezia (Corona)	3.05
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.90
Id. 3,50% (1902)	92.20
Id. 3% lordo	67.425
Consolidato 5%	98.05
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.375
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	107.275
Id. id. id. 1941	107.45
Obbligazioni Venezie 3,50%	95.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	113941	220 —	Liguori *Concetta* fu Raffaele, moglie di Corcione Gennaro fu Raffaele, dom. in Ottaiano (Napoli) vincolata.	Liguori *Maria-Concetta* fu Raffaele, moglie ecc. come contro.
»	355305	115 —	*Melchiorri Eugenia* fu Attilio, minore sotto sotto la p. p. della madre Boucard Luigia fu Giovanni-Giacomo, ved. di *Melchiorri* Attilio, dom. a S. Germano Chisone (Torino).	*Melchiori Luigia-Eugenia* fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Boucard Luigia-*Giuditta* fu Giovanni Giacomo ved. di *Melchiori* Attilio dom. come contro.
»	111185	110 —	Cotta Ramusino Maria di Domenico, ved. di Bellazzi *Giovanni*, dom. a Vigevano (Pavia).	Cotta Ramusino Maria di Domenico, ved. di Bellazzi Giacomo, dom. come contro.
»	469332	200 —	Baravalle *Giuseppe Mario* fu Martino, dom. a Torino, vincolata di usufrutto.	Baravalle *Giuseppe Giovanni* fu Martino, domiciliato a Torino; vincolata di usufrutto.
3,50 %	763614	17,50	*Stoppiello Iolanda* } di Lorenzo, minori	*Stoppello Filomena-Violante* } di Lorenzo
»	763612	17,50	*Stoppiello Domenica* } sotto la p. p. del padre, dom. a Villammare, fraz. del Comune di Vibonati (Salerno).	*Stoppello* Domenica } minori ecc. come contro.
»	467852	35 —	Demicheri *Bartolomeo* di Emilio, dom. a Toriano (Genova).	Demicheri *Giovanni-Bartolomeo* di Emilio, dom. come contro.
»	773305	21 —	Ianigro *Antonietta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.	Ianigro *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.
»	753151	35 —		
»	747065	35 —		
»	747047	203 —		
»	533308	70 —	Ianigro *Antonetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Campobasso.	
»	462276	70 —		
»	451391	70 —		
»	109059	84 —		
»	723572	119 —	Ianigro Nicola, Alfonso, *Antonietta*, Filomena e Lauretta fu Giuseppe, le tre ultime nubili, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. a Campobasso.	Ianiagro Nicola, Alfonso, *Maria-Antonia*, Filomena e Lauretta ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII.

(583) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a n. 3 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste approvato con i Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885, e 2 marzo 1933, n. 318;

Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 108 del sopra citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente anche l'ordinamento del servizio statistico nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli iscritti ai Fasci anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, in carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti, che risiedono nelle Colonie, è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 34 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 43 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) diploma originale, o copia autenticata da notaio, di una delle seguenti lauree:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze economiche e commerciali;

laurea conseguita presso il R. Istituto Superiore Cesare Alfieri di Firenze;

laurea in scienze politiche conseguita presso le Università di Roma, Pavia e Perugia;

laurea in scienze politiche e sociali conseguita presso l'Università di Padova o presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso l'Università fascista di Perugia;

laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;

laurea in scienze economico-marittime conseguita presso il Regio istituto superiore navale di Napoli;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati, alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi iscritto.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente capo ufficio, ed il libretto ferroviario.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto. E facoltativa una prova scritta e orale di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca. L'avere superato tale prova, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui avranno luogo le prove scritte, che si svolgeranno in Roma in una sala del Ministero.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, e dall'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti e degli iscritti ai Fasci, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alla riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. Diritto civile (meno: diritti di famiglia e diritti di successione), e diritto commerciale (soltanto: società, cambiale e fallimento).
2. Diritto amministrativo e principii di diritto corporativo.
3. Economia generale e corporativa.

Prova orale:

Formeranno oggetto della prova orale, oltre le materie suindicate, le seguenti:

1. Elementi di statitica;
2. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1906)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929 col quale sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi agli impiegati in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 505, riguardante la limitazione di validità della laurea dottorale conseguita presso gli Istituti di istruzione superiore commerciale e l'Università « Bocconi » di Milano;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che stabilisce norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII recante l'autorizzazione a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni) al quale concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da lire cinque, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) - indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali, conseguito presso una Università o un Istituto superiore del Regno.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica) indicato all'articolo precedente, nonche gli attestati degli esami speciali sostenuti presso le Università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti e dei lavori pubblicati;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 34 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato su carta bollata da L. 3 da rilasciarsi dal competente segretario federale provinciale, provino di appartenere al Partito Nazionale Fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Fascista.

Si prescinde dai limiti massimi di età suddetti nei confronti di quegli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato su carta da bollo da L. 3 di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito Nazionale Fascista stesso o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari, nonchè la data di prima iscrizione;

f) certificato generale su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 3 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato dalle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, ed infine gli orfani di coloro che risultano caduti per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune nel quale essi sono domiciliati od hanno la loro abituale residenza;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello penale e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; gli altri certificati comunali dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1° comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, avvertendo inoltre che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra.

Gli aspiranti, impiegati non di ruolo, dovranno produrre anche un certificato dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio e dal quale risulti il carattere, nonchè la durata dei servizi disimpegnati e che disimpegnano alla data del presente decreto.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*), un certificato, su carta bollata da L. 3, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Tuttavia, a coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed i giorni nei quali dovranno svolgersi saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che verrà tempestivamente comunicato ad ognuno degli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un capo divisione amministrativo presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;

un referendario del Consiglio di Stato, membro;

un consigliere o sostituto procuratore del Re presso la Corte di appello di Roma, membro;

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, segretario.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno nelle seguenti materie:

Prove scritte:

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Forniranno argomento per gli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:

5. Diritto commerciale.
6. Diritto pubblico e privato internazionale.
7. Scienza delle finanze.
8. Diritto corporativo.
9. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato e nozioni di statistica.
10. Traduzione dal francese in italiano.

11. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie che sono nelle attribuzioni dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(1898)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modifiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929 col quale vengono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere agli impiegati in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X, con cui vengono stabilite norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione agli impieghi statali;

Visto il decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme circa l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII, recante l'autorizzazione a bandire concorsi, per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni statali, durante l'anno 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di ispettore tecnico (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, al quale concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Chiunque intende concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) - indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di ingegnere e, coloro che risultino laureati posteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del certificato comprovante l'esito favorevole del relativo esame di Stato.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di ammissione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica) indicato all'articolo precedente, nonchè gli attestati delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi d'ingegneria, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti e dei lavori pubblicati. Occorre, inoltre, l'attestato comprovante che l'aspirante ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, oppure, se laureatosi anteriormente all'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, la dichiarazione in tal senso del direttore della Scuola d'applicazione o del Politecnico;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 34 anni alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 39 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre. per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal competente segretario federale provinciale, provino di appartenere al Partito Nazionale Fascista da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente alla data anzidetta del 28 ottobre 1922, appartennero al Partito medesimo.

Si prescinde dai limiti massimi di età suddetti nei confronti di quegli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo; come pure non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

c) certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato su carta da bollo da L. 3 di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato su carta bollata da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risulti che l'aspirante è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari, nonchè la data della prima iscrizione;

f) certificato generale su carta bollata da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato su carta bollata da L. 3 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se i candidati stessi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato centrale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

h) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, ed infine gli orfani di coloro che risultano caduti per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qua-

lità mediante certificato del podestà del Comune nel quale essi sono domiciliati od hanno la loro abituale residenza;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugi con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello penale e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione trovasi il Comune dal quale gli atti provengono; gli altri certificati comunali dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) 1° comma; dovranno però esibire copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, avvertendo inoltre che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra.

Gli aspiranti, impiegati non di ruolo, dovranno produrre anche un certificato dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio da cui risulti il carattere nonchè la durata dei servizi disimpegnati e che disimpegnano alla data del presente decreto.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*), un certificato — in carta bollata da L. 3 — del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti sono tenuti ad esibire alla Commissione esaminatrice la patente di abilitazione a condurre automobili, conseguita anteriormente al giorno in cui avranno inizio le prove scritte di esame.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, e faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Tuttavia, a coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte, per la trattazione di altrettanti temi da sorteggiarsi sugli argomenti che formano rispettivamente oggetto delle parti I, II e III del programma di esame indicato al successivo art. 13, e di una prova orale che verterà su argomenti dell'intero programma anzidetto.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno sostenere, per iscritto, una prova di conoscenza della lingua francese.

Coloro che nella domanda di ammissione al concorso dichiareranno di conoscere anche la lingua inglese o tedesca, ne daranno prova nello stesso giorno fissato per la prova di lingua francese, mediante traduzione in italiano dalla lingua che avranno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed i giorni nei quali dovranno svolgersi saranno stabiliti con apposito provvedimento.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che verrà tempestivamente comunicato ad ognuno degli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore superiore tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

un ispettore superiore tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;

un ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;

un direttore di Circolo ferroviario d'ispezione, membro;

un professore ordinario di una delle Regie Scuole d'ingegneria del Regno, membro.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere una od entrambe le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario un ispettore tecnico dell'Ispettorato generale medesimo.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste conseguano meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che verranno date nelle lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, nonchè agli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono da sottoporsi alla riduzione del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

PARTE I.

A) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

1. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità di edifici ferroviari (strutture e solai in ferro e in cemento armato, coperture e incavallature in legno, in ferro e in cemento armato; tettoie, pensiline, ecc.).

2. Calcoli di resistenza e verifiche di stabilità dei ponti in legno, in muratura, in ferro ed in cemento armato. Sovraccarichi di prova; prove statiche e dinamiche.

3. Calcoli di resistenza dei muri di sostegno e dei rivestimenti delle gallerie.

B) *Fisica tecnica*:

1. Principî fondamentali della termodinamica.

2. Principî fondamentali di elettrotecnica. Dinamo. Alternatori, trasformatori. Motori a corrente continua, motori monofasi e trifasi.

3. Produzione e distribuzione dell'energia elettrica a corrente continua ed alternata.

4. Linee di trasmissione.

5. Calcoli degli impianti di trazione elettrica.

PARTE II.

A) *Materiali da costruzione*:

1. Materiali per strutture murarie (mattoni, pietre da taglio, calci, pozzolane, sabbie, malte, cementi, ecc.).

2. Materiali per strutture metalliche (ferro, ghisa, acciaio, alluminio e leghe principali).

3. Legnami (essenze principali impiegate nella costruzione delle linee ferroviarie e del relativo materiale rotabile).

B) *Costruzioni stradali, ferroviarie, tramviarie e per impianti speciali*:

1. Norme per il tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3. Limiti di pendenza, raggi delle curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario, a scartamento ridotto e per tramvie.

4. Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamenti di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi, opere di difesa dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. Costruzioni murarie del corpo stradale (tipi principali di muri di sostegno, di tombini e acquedotti, di ponti e viadotti in legno, in muratura, in ferro, in cemento armato; gallerie).

6. Massicciate ed armamento (tipi principali, traverse, rotaie, deviatoi, ecc.). Allargamento, raccordi altimetrici e planimetrici dei binari.

7. Fabbricati (fabbricati per viaggiatori e per merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, ecc.).

8. Segnali (dischi e semafori, apparecchi di sicurezza per le manovre dei segnali, sistemi di blocco), fermascambi, puntelli e serrature e collegamento fra scambi e segnali Manovre a distanza dei segnali e degli scambi.

9. Fabbricati ed impianti speciali per ferrovie a dentiera; funicolari; funivie per merci e per viaggiatori; ascensori in servizio pubblico - Autoservizi.

PARTE III.

A) *Locomozione*:

1. Resistenza al movimento - avviamento - frenatura. Lavoro occorrente al movimento del materiale mobile - Potenza.

B) *Materiale mobile per ferrovie, tramvie, trasporti automobilistici, funicolari, funivie, ascensori*:

1. Macchine a vapore per locomotive (caldaie, cilindri, stantuffi, sistemi di distribuzione, ecc.; potere aderente e sforzo di trazione; tabelle di prestazione).

2. Motori elettrici (vari sistemi di trazione elettrica per ferrovie e tramvie, automotrici e locomotori elettrici).

3. Motori a scoppio per autoveicoli (organismi che costituiscono il motore a scoppio e loro funzionamento; ciclo Otto; carburazione e accensione; lubrificazione e raffreddamento del motore).

4. Motori Diesel per autoveicoli (organismi che li costituiscono e loro funzionamento; ciclo Diesel; pompe d'iniezione).

5. Automotrici con trasmissione meccanica, a fluido, elettrica.

6. Materiale mobile di funicolari, funivie, ascensori

7. Veicoli ferroviari e tramviari (carrozze viaggiatori, carri merci, sistemi di frenatura).

8. Veicoli automobili (organi di trasmissione; frizione, cambio di velocità, differenziale; meccanismo di sterzo; sistemi di frenatura; gomme; accessori. Tipi principali di autoveicoli per trasporto di merci).

9. Funzionamento delle officine per la riparazione del materiale ferroviario, tramviario e automobilistico.

10. Principali lavori di riparazione alle locomotive e ai veicoli ferroviari, tramviari e automobilistici (grandi riparazioni, medie e piccole riparazioni, visite periodiche, ecc.).

PARTE IV.

A) *Legislazione*:

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nozioni di statistica.

2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici.

4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici.

5. Leggi sulla circolazione stradale.

6. Nozioni di diritto corporativo.

B) *Relazione tecnica in lingua francese* (o inglese o tedesca).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(1899)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.